

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

INDICE

- Art. 1 - *Oggetto*
- Art. 2 - *Gestione e classificazione dei rifiuti*
- Art. 3 - *Rifiuti assimilati agli urbani*
- Art. 4 - *Soggetto attivo*
- Art. 5 - *Presupposto del tributo*
- Art. 6 - *Soggetti passivi*
- Art. 7 - *Locali ed aree non soggetti alla tributo*
- Art. 8 - *Base imponibile del tributo*
- Art. 9 - *Esclusione della superficie per rifiuti non conferibili al servizio urbano*
- Art. 10 - *Copertura dei costi del servizio- Piano finanziario*
- Art. 11 - *Determinazione della tariffa del tributo*
- Art. 12 - *Tariffa utenze domestiche – Numero occupanti*
- Art. 13 - *Tariffa utenze non domestiche*
- Art. 14 - *Obbligazione tributaria*
- Art. 15 - *Riduzione per le zone non servite*
- Art. 16 - *Riduzione per mancato svolgimento del servizio*
- Art. 17 - *Riduzioni per le utenze domestiche*
- Art. 18 - *Riduzioni per le utenze non domestiche*
- Art. 19 - *Cumulo delle riduzioni*
- Art. 20 - *Tributo giornaliero*
- Art. 21 - *Tributo provinciale*
- Art. 22 - *Maggiorazione per i servizi indivisibili*
- Art. 23 - *Dichiarazione*
- Art. 24 - *Riscossione*
- Art. 25 - *Rimborsi*
- Art. 26 – *Funzionario responsabile del tributo*
- Art. 27 - *Accertamento*
- Art. 28 – *Sanzioni*
- Art. 29 - *Interessi*
- Art. 30 – *Accertamento con adesione*
- Art. 31 - *Riscossione coattiva*
- Art. 32 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 33 - *Norma di rinvio*
- Art. 34 - *Entrata in vigore*

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni del DPR 27 aprile 1998 n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi del successivo art.3 e i rifiuti individuati dall'art.185 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Art.3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 2, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. Per i locali con superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 250 mq, non opera l'assimilazione di cui al comma 1 qualora il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del predetto limite non si computano i rifiuti da imballaggi secondari e terziari non soggetti alla privativa comunale.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Il tributo è dovuto al Comune per tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.

Art. 5

Presupposto del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

2. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

3. Sono inoltre escluse dal tributo le aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva.

4. Si considerano non suscettibili di produrre rifiuti i locali privi di arredo e per i quali non sia attivata alcuna utenza per la fornitura di pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, telefonia). La presenza di anche una sola utenza costituisce presunzione semplice di occupazione o detenzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti.

5. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'occupante o conduttore non comporta esenzione o riduzione del tributo.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. In caso il proprietario dia in locazione un'unità immobiliare contestualmente a più soggetti con separati contratti, il soggetto passivo ai fini del versamento dell'imposta è il proprietario medesimo.

5. Per le parti condominiali di cui all'art.1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva, sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono le medesime.

Art. 7

Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, così come determinate nel precedente art.5;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi ovvero presentate regolari denunce per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 8

Base imponibile del tributo

1. La base imponibile del tributo è data dalla superficie dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie imponibile, *a decorrere dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011*, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Fino all'attuazione delle disposizioni previste dal comma 9-bis dell'articolo sopra citato, la superficie imponibile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili determinate ai sensi del D.P.R. n.138/1998 con idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'art. 6 della legge 212/2000.

3. Per tutte le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. In sede di prima applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu.

5. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9

Esclusione della superficie per rifiuti non conferibili al servizio urbano

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o rifiuti pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.

2. Sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi di cui all'art.3.

3. In caso di obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani rispetto a quelle dove si formano rifiuti assimilati agli urbani, per le attività di seguito riportate la superficie imponibile è determinata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di riduzione del 30%.

4. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione del tributo originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La predetta documentazione dovrà essere presentata, comunque, per ogni annualità di imposta per la quale si richiede il beneficio.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 10

Copertura dei costi del servizio – Piano finanziario

1. Il gettito del tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi redatto dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99. Esso riporta gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale. In caso di scostamento negativo, il riporto è limitato alla perdita di gettito per cessazione o riduzione di utenze o per altre cause non imputabili alla gestione del servizio.

Art. 11

Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa del tributo è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancata approvazione, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

2. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Le tariffe si compongono di una quota (fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate in fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

6. Le tariffe delle utenze non domestiche sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come individuate dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1998.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

8. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, D.L. 201/2011 e dall'articolo 4, comma 2, del DPR. 158/1998, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze. La riduzione è rapportata all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, nella misura del 20% del predetto incremento percentuale.

Art.12

Tariffa utenze domestiche – Numero occupanti

1. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla superficie dei locali tassabili e al numero degli occupanti gli stessi per la determinazione della quota fissa e al solo numero degli occupanti per la determinazione della quota variabile, secondo le previsioni dell'allegato 1 al DPR. n. 158/1998.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Monteroni, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, nei termini e con le modalità previste dal successivo art.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestati all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a mesi sei, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Monteroni, il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione. In mancanza il numero di occupanti è assunto in misura pari alla media dei componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, con arrotondamento all'unità superiore se il dato decimale è pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore in caso di decimale minore di 0,5.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti iscritti all'AIRE e per quelle condotte da soggetti diversi dalle persone fisiche si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4.

6. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o saltuario da parte di soggetti residenti, il numero di occupanti è parametrato al rapporto tra la superficie complessiva delle utenze domestiche e il relativo numero di abitanti, assumendo quali dati quelli o risultanti al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 13

Tariffa utenze non domestiche - Classificazione utenze

1. Per le utenze non domestiche, fino a che non siano stati messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole

utenze, i locali e le aree con diversa destinazione di uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e presunta quantità di rifiuti prodotti, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Con l'atto di approvazione delle tariffe è stabilita la misura dei coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR n.158/1999.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat e relativa all'attività principale, quale risultante dall'iscrizione alla CCIAA. In mancanza si fa riferimento al codice attività IVA o infine agli atti autorizzativi dell'attività. In difetto degli elementi di cui innanzi, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente.

3. Per le attività non incluse esplicitamente in una specifica categoria si applica la tariffa della categoria che presenta maggiore analogia sia sotto il profilo della destinazione d'uso sia sotto il profilo della potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici ascrivibili all'attività esercitata, senza distinzione tra locali di vendita, uso deposito, uso ufficio ecc.

5. In caso di attività economica o professionale svolta in unità immobiliari adibite a civile abitazione, la superficie adibita all'attività è tassata separatamente dalle utenze domestiche, con applicazione della tariffa prevista per la specifica attività ai sensi del comma 1.

Art.14

Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree tassabili.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, il possesso. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione dell'occupazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo non dovuto. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, fatta salva la possibilità per l'utente di dimostrare l'effettiva data di cessazione con idonea documentazione probatoria.

Art. 15

Riduzione per zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel perimetro di raccolta, così come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari, nonché quelli interessati da raccolta porta a porta.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari, del 70% se la distanza è superiore a 800 metri lineari e dell'80% se la distanza è superiore a 1.000 metri lineari .

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

Art. 16

Riduzione per mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 17

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa applicata alle utenze domestiche è ridotta sia nella parte fissa sia nella parte variabile nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.

2. Le riduzioni di cui al punto precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini della presentazione della dichiarazione. In mancanza le riduzioni si applicano dalla data di presentazione della dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione è applicata a decorrere dal 1° gennaio successivo alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Con la medesima istanza il richiedente autorizza il Comune e/o il soggetto gestore ad effettuare verifiche al fine di accertare l'effettiva pratica del compostaggio

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in assenza della relativa dichiarazione.

Art. 18

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30%, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 17.

4. La tariffa dovuta può essere ridotta a consuntivo, relativamente alla sola parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.

5. Per «recupero» si fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 152/2006, che lo identifica in una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

6. La riduzione fruibile è data dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità complessiva di rifiuti prodotti nell'anno di riferimento, con un limite non superiore al 30% della tariffa dovuta per la quota variabile.

4. Ai fini del calcolo della riduzione il produttore deve presentare apposita richiesta all'ufficio tributi entro il termine del 28 febbraio successivo. La quantità dei rifiuti avviata al recupero è documentata mediante specifica attestazione dell'impresa autorizzata all'attività di recupero, con copia del formulario di trasporto dei rifiuti. La quantità dei rifiuti prodotti, in assenza di sistemi di misurazione degli stessi, è determinata dal prodotto tra la superficie imponibile e il coefficiente di produzione dei rifiuti K_d di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al DPR n.158/1999, relativo all'attività esercitata. consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. In caso di cessazione dell'utenza si provvederà al rimborso delle somme spettanti a titolo di riduzione.

Art.19

Cumulo delle riduzioni

1. In caso di contemporanea spettanza di più riduzioni, è ammesso il cumulo delle stesse, con applicazione della riduzione successiva sull'importo della tassa al netto della

riduzione già applicata. In ogni caso il cumulo non può comportare un importo inferiore al 20% a quello dovuto in assenza di riduzioni.

Art. 20

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) prevista per la corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione del tributo giornaliero è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

6. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 22.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento. Le riduzioni di cui all'art. 18 si applicano limitatamente all'ipotesi di avvio al recupero dei tributi. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 17.

8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 21

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 22.

Art. 22

Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, nella misura di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

2. Il Consiglio comunale, a decorrere dall'anno 2014, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe del tributo, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.

3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni e le esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti. La maggiorazione non si applica al tributo dovuto dalle istituzioni scolastiche.

4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, nemmeno in via parziale, a coprire il costo di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 23

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nel caso delle utenze domestiche la dichiarazione deve essere presentata da uno qualsiasi degli occupanti l'immobile, con vincolo di solidarietà per tutti gli occupanti. Nel caso delle utenze non domestiche la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante legale dell'attività. Per gli edifici in multiproprietà e i centri commerciali integrati la dichiarazione è effettuata dal soggetto gestore dei servizi comuni.

3. La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'ufficio tributi. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi, che rilascia apposita ricevuta, ovvero spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento o infine trasmessa in via telematica, a mezzo posta elettronica certificata. In tale ultimo caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con dispositivo di firma digitale; in alternativa può essere allegato documento di riconoscimento digitalizzato del firmatario.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);
- b) il numero degli occupanti;
- c) l'ubicazione dell'immobile, con specificazione del numero civico ed eventuale numero dell'interno;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data di inizio dell'occupazione/detenzione o possesso ovvero la data in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per fruire di riduzioni.

6. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, delle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione sociale, partita iva e/0 codice fiscale, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentate (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);
- c) l'ubicazione dell'immobile, con specificazione del numero civico ed eventuale numero dell'interno;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data di inizio dell'occupazione/detenzione o possesso ovvero la data in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per fruire di riduzioni.

7. La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili. Essa deve essere presentata dal dichiarante originario o dagli altri occupanti o, in caso di morte , dagli eredi, entro il termine di 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. In occasione di richiesta di residenza o di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici comunali invitano il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione della Tares, fermo restando l'obbligo della dichiarazione anche in assenza dell'invito.

Art. 24

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ivi incluso il tributo provinciale di cui all'art.21 e la maggiorazione di cui all'art.22, è riscosso direttamente al Comune, con invio ai contribuenti di avviso di pagamento, effettuato a mezzo posta semplice, dove vengono specificate le somme dovute, determinate in base alle dichiarazioni, le scadenze del versamento e le modalità di versamento, con allegati i relativi moduli

2. L'importo dovuto di cui al comma 1 è versato in tre rate trimestrali, con scadenza al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata, senza aggravio di interessi.

3. Il versamento del tributo comunale, ivi incluso il tributo provinciale e la maggiorazione, è effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241/1997 ovvero mediante bollettino di conto corrente postale di cui all'art.14, comma 35, del D.L. 201/2011. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

4. Decorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata, il Comune provvede a notificare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sollecito di pagamento degli importi dovuti e non versati, con recupero delle spese di notifica sostenute dall'ente e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Il pagamento del sollecito è effettuato in unica soluzione, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'atto. In caso di mancato invio del sollecito, resta salva la possibilità per l'ente di emettere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

all'anno di debenza del tributo avviso di accertamento per il recupero delle somme non versate, senza applicazione di sanzioni ed interessi e con addebito delle sole spese di notifica. E' prevista la possibilità di accordare una rateazione degli importi richiesti col sollecito, laddove sussistano condizioni giustificative degli impedimenti ad assolvere il debito da parte del contribuente. Valgono in tal caso le disposizioni di cui al successivo art.27, comma 5.

5. In caso di mancato versamento nel termine prescritto dal Comune con il sollecito di pagamento o con l'avviso di accertamento, si provvede alla riscossione coattiva, con applicazione della sanzione per omesso versamento oltre gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 31 del regolamento.

6. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art.22, sia inferiore ad € 12,00.

Art. 25

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29 , a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso qualora la somme spettanti, comprensive di interessi, siano di importo inferiore ad € 12,00.

Art. 26

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 27

Accertamento

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari inerenti la dichiarazione degli immobili soggetti alla tassa e il relativo versamento. A tal fine il funzionario responsabile può esperire tutte le attività di cui al precedente art.26, commi 2 e 3.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo

quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Qualora dalle verifiche condotte emerga la mancata presentazione della dichiarazione ovvero l'incompletezza o infedeltà della stessa, il Comune provvede alla notifica al soggetto passivo di apposito avviso di accertamento, d'ufficio o in rettifica, anche a mezzo raccomandata a.r., entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

4. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, specifica, ai sensi dell'art.1, comma 162 della L. 296/2006, le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Qualora le somme complessivamente richieste con l'avviso di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 29. Il numero di rate sarà determinati dall'ufficio, in relazione all'importo del debito e ad altri elementi adottati dal contribuente. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

6. Il comune non procede all'accertamento e alla relativa riscossione qualora l'ammontare dell'atto di accertamento, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di € 30,00. Tale disposizione non si applica nel caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

7. In caso di violazione degli obblighi relativi al versamento del tributo, si applicano le disposizioni di cui all'art.24, comma 4.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art.28 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento operoso dal comma 1 dell'articolo 13 del d.Lgs. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione è applicata previa notifica del sollecito di pagamento, secondo la procedura di cui all'art.24, comma 4.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997.

Art.29 ***Interessi***

1. Gli interessi di mora, gli interessi per rateazione e quelli per il rimborso sono computati nella misura del tasso legale vigente nell'anno di imposta aumentato di 1,5 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del credito.

Art.30 ***Accertamento con adesione***

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/1997, si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. L'applicazione dell'istituto è limitata ad elementi di fatto, quali l'estensione o l'uso delle superfici o la sussistenza delle condizioni per fruire di riduzioni.

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento dell'accertamento con adesione possono essere oggetto di rateizzazione, secondo le previsioni del regolamento comunale dell'accertamento con adesione.

Art. 31 ***Riscossione coattiva***

1. In caso di mancato versamento delle somme richieste con i solleciti di pagamento di cui all'art.24, comma 4, o con gli avvisi di accertamento di cui all'art.27, il Comune provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute, secondo le procedure di cui al R.D n.639/1910 e s.m.i.

Art. 32 ***Disposizioni transitorie***

1. Per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art.24, il versamento del tributo è effettuato in n. 4 rate mensili, con le seguenti scadenze:

Numero	Scadenza
1	31 ottobre 2013
2	30 novembre 2013
3	16 dicembre 2013
4	31 gennaio 2014

2. Ai contribuenti saranno inviati due avvisi di pagamento. Con il primo avviso di pagamento vengono richiesti gli importi delle prime due rate. Esse sono in acconto sull'ammontare totale del tributo dovuto e sono quantificate in misura pari al 66% dell'imposta dovuta a titolo di Tarsu per l'anno 2012. Nell'ipotesi di occupazioni o detenzioni iniziate a decorrere dall'anno 2013 le rate sono quantificate nella misura del 66% dell'importo calcolato applicando alle superfici imponibili le tariffe Tarsu vigenti nell'anno 2012. Con il secondo avviso di pagamento, ad approvazione delle tariffe Tares per l'anno 2013, verrà richiesto in due rate il versamento del conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2013.

3. Unitamente alla terza rata del tributo il contribuente è tenuto a versare, in unica soluzione, la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, determinata applicando la tariffa standard di 0,30 € al metro quadrato di superficie.

4. Il versamento delle rate è effettuato mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dalla data del 1° gennaio 2013.
2. A decorrere dalla predetta sono soppressi i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l'addizionale ex ECA; le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate. È fatta salva l'applicazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani nella parte in cui detta disposizioni sulla gestione del servizio e in merito all'attività di accertamento e riscossione della tassa per le annualità non prescritte.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO 2

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti e manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e simil-pelle
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- rosine termoplastiche e termo – indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- rifiuti di metallo ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria, e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2 lett. g) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833:

- rifiuti delle cucine

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani
- indumenti e lenzuola monouso
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e pannoloni
- contenitori e sacche delle urine
- rifiuti verdi